

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 601-A)

*Relazione orale - Articolo 77, secondo comma,  
del Regolamento*

**TESTO PROPOSTO DALLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(GIUSTIZIA)**

PER IL

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1979**

---

**Misure per la lotta alla criminalità terroristica e organizzata**

---

**Comunicato alla Presidenza il 7 gennaio 1980**

---

PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore VITALONE)

3 gennaio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime per quanto di competenza parere favorevole, sottoponendo tuttavia alla Commissione di merito le seguenti osservazioni:

1) appare opportuna una più razionale ed organica revisione di tutte le numerose fattispecie relative a reati a base associativa per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;

2) si rileva un'ampia coincidenza tra la fattispecie di cui all'articolo 1 del disegno di legge e quella prevista dal decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43;

3) sussiste la necessità di armonizzare gli elementi di identificazione dell'associazione armata di cui agli articoli 1 e 12;

4) è opportuno garantire che la pena prevista per il reato di cui all'articolo 2 non superi quella comminata per il delitto tentato. Si osserva inoltre che la detenzione incriminata potrebbe essere collegata ai delitti indicati nell'articolo 414-bis del disegno di legge (c.d. « Reale-bis ») approvato dal Senato il 13 aprile 1978;

5) si ritiene preliminare chiarire il rapporto tra la nuova incriminazione delineata nell'articolo 5 e le fattispecie già presenti nell'articolo 303 del codice penale; ulteriormente appare limitativo il richiamo ai soli delitti contemplati dall'articolo 302 del codice penale, con esclusione di quelli contro la persona, commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO DEL GOVERNO

## Art. 1.

Dopo l'articolo 280 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 281 - *Associazioni, movimenti o gruppi di carattere militare o armati.* — Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni, movimenti o gruppi di carattere militare o armati, composti da non meno di cinque persone, i quali perseguono, anche indirettamente, scopi politici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da quattro a otto anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni, movimenti o gruppi, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da due a sei anni.

L'associazione, il movimento o il gruppo si considera di carattere militare se coloro che ne fanno parte sono organizzati in corpi, reparti o nuclei con disciplina e ordinamento gerarchico interno analoghi a quelli militari, atti anche all'impiego in azioni di violenza o di minaccia.

L'associazione, il movimento o il gruppo si considera armato se ha comunque la disponibilità di armi o materie esplosive ».

## Art. 2.

Dopo l'articolo 281 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 282 - *Detenzione di documenti o di cose per finalità di terrorismo o di eversione.* — Fuori dei casi previsti dall'articolo 56, chiunque, al fine di progettare la commissione di un delitto per finalità di terro-

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico:*

« *Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

È abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 ».

## Art. 2.

*Identico:*

« Art. 282 - *Detenzione di documenti o di cose per finalità di terrorismo o di eversione.* — Fuori dei casi previsti dall'articolo 56, chiunque, al fine di commettere un delitto per finalità di terrorismo o di eversione del-

(Segue: *Testo del Governo*)

rismo o di eversione dell'ordine democratico, detiene documenti o cose rilevanti per la attuazione di queste finalità è punito con la pena della reclusione da due a sei anni ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 284 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Coloro che partecipano alla insurrezione sono puniti con la reclusione da sei a quindici anni; coloro che la dirigono, con l'ergastolo ».

Art. 4.

L'articolo 289 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 289 - *Attentato contro il funzionamento degli organi costituzionali, delle assemblee regionali e degli organi giudiziari.* — È punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette un fatto diretto a impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

1) al Presidente della Repubblica o al Governo della Repubblica l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;

2) alle Assemblee legislative o ad una di queste o alla Corte costituzionale o alle Assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni;

3) a un corpo giudiziario, a una rappresentanza di esso o, comunque, a un magistrato l'esercizio delle loro funzioni.

La pena è della reclusione da tre a dieci anni, se il fatto è diretto a turbare l'esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

l'ordine democratico, detiene documenti o cose obiettivamente rilevanti per la attuazione di queste finalità è punito con la pena della reclusione da due a sei anni. La pena non può comunque superare la metà di quella prevista per il tentativo del delitto che si intende commettere ».

Art. 3.

*Identico.*

Art. 4.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 5.

All'articolo 303 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

« Alla stessa pena soggiace chiunque per finalità di istigazione o di apologia diffonde documenti che contengono istigazione o apologia di uno o più fra i delitti indicati nell'articolo precedente, oppure istruzioni per la commissione di tali delitti ».

Art. 6.

L'articolo 307 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 307 - *Assistenza ai partecipi di co-spirazione o di banda armata.* — Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o presta altra forma di agevolazione o di assistenza a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate negli articoli precedenti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è aumentata se il rifugio, l'agevolazione o l'assistenza sono prestati continuamente.

La pena è della reclusione non inferiore ad un anno, se il rifugio, l'agevolazione o la assistenza sono prestati in favore di persona che partecipa all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti quando questi reati sono commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. Agli effetti della legge penale, si intendono per " prossimi congiunti " gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti; nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorchè sia morto il coniuge e non vi sia prole ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

Dopo l'articolo 303 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 303-bis - *Diffusione di documenti o di istruzioni per finalità di istigazione o di apologia.* — Chiunque al fine di istigazione o di apologia diffonde documenti che contengono istigazione o apologia di uno o più delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico oppure istruzioni per la commissione di delitti aventi le stesse finalità è punito con la reclusione da quattro a dodici anni ».

Art. 6.

*Identico.*

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

## Art. 7.

L'articolo 338 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 338 - *Violenza o minaccia ad un Corpo politico o amministrativo.* — Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico o amministrativo o ad una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi pubblica Autorità costituita in collegio per impedirne in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, qualora tali deliberazioni abbiano ad oggetto l'organizzazione o la esecuzione dei servizi ».

## Art. 8.

Dopo l'articolo 343 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 343-bis - *Violenza o minaccia a persona esercente la professione forense.* — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque usa violenza o minaccia a persona che esercita la professione forense, a causa o nell'esercizio dell'attività difensiva ad essa affidata, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso in udienza, la pena è della reclusione da uno a cinque anni ».

## Art. 9.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 378 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Quando la persona aiutata ha commesso il delitto per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

## Art. 7.

*Identico.*

## Art. 8.

*Identico.*

## Art. 9.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 10.

Il secondo comma dell'articolo 379 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Si applicano le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo precedente ».

Art. 11.

Il secondo comma dell'articolo 386 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso a favore di un condannato all'ergastolo ovvero da due a sei anni se il fatto è commesso in favore di persona imputata o condannata per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ».

Art. 12.

L'articolo 416 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 416 - *Associazione per delinquere*. — Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere uno o più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a otto anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a sei anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da tre a dieci anni nel caso previsto dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando almeno due dei partecipanti hanno comunque la disponibilità di armi o materie esplodenti.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.

*Identico.*

Art. 11.

*Identico.*

Art. 12.

*Identico:*

« *Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da tre a dieci anni nel caso previsto dal secondo comma. L'associazione si considera armata se ha comunque la disponibilità di armi o materie esplodenti.

*Identico ».*

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 13.

L'articolo 418 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 418 - *Assistenza agli associati.* — Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o presta altra forma di agevolazione o di assistenza a taluna delle persone che partecipano all'associazione indicata nell'articolo 416, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è aumentata se il rifugio, l'agevolazione o l'assistenza sono prestati continuativamente.

La pena è della reclusione non inferiore a due anni se il fatto è commesso in favore di persona che partecipa all'associazione per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto ».

Art. 14.

Dopo l'articolo 708 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 708-bis - *Possesso negli istituti penitenziari di strumenti per l'evasione o di valori.* — Il detenuto o l'internato che è colto in possesso di oggetti idonei ad essere utilizzati per l'evasione, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni.

Si applica la stessa pena al detenuto o all'internato che detiene denaro o oggetti di valore fuori dei casi consentiti dalle leggi e dai regolamenti.

Nel caso di condanna, è sempre ordinata la confisca degli oggetti e del denaro ».

Art. 15.

L'autorità giudiziaria, durante la permanenza del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, può disporre la sospen-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

*Identico.*

Art. 14.

*Identico.*

Art. 15.

*Identico.*



(Segue: *Testo del Governo*)

sione della disponibilità dei beni personali, esclusi quelli strettamente necessari ad esigenze familiari e ad attività professionale o produttiva, da parte dei prossimi congiunti della vittima o di altre persone, quando vi sia fondato motivo per ritenere che tali beni possano essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per far conseguire agli autori del reato il prezzo della liberazione.

Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152.

Art. 16.

Il settimo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Con l'ordinanza di scarcerazione, tanto nella fase istruttoria che in quella del giudizio, il giudice può imporre agli imputati uno o più tra gli obblighi indicati nell'articolo 282. Il giudice deve imporre gli obblighi indicati nel secondo comma del citato articolo agli imputati dei reati previsti dagli articoli 270, 270-bis, 280, 281, 289-bis, 302, 303, 304, 305, 306, 414 e 416 del codice penale, dall'articolo 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152, dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 533 e, comunque, quando si tratta di reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ».

Art. 17.

All'ottavo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale si aggiunge di seguito:

« Anche prima dell'emissione del mandato di cattura, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica procedono all'arresto dell'imputato, che deve essere immediatamente messo a disposizione del giudice competente. Il giudice, se

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 16.

*Identico.*

Art. 17.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

non ricorrono le condizioni per l'emissione del mandato di cattura, dispone senza ritardo, e comunque entro novantasei ore dall'avvenuto arresto, la liberazione dell'arrestato ».

Art. 18.

L'articolo 282 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 282 - *Sottoposizione a misure cautelari.* — Con l'ordinanza che concede la libertà provvisoria o con un'altra successiva il giudice può sottoporre l'imputato a cauzione o malleveria.

In ogni caso il giudice con la predetta ordinanza può imporre all'imputato il divieto di dimorare in un dato luogo ovvero l'obbligo di dimorare in un determinato Comune con popolazione non superiore a diecimila abitanti o anche in una sua frazione, lontano dai luoghi dove fu commesso il reato o nei quali il denunziante, il querelante o la persona offesa dal reato o alcuno dei suoi prossimi congiunti o lo stesso imputato ha residenza, insieme col divieto di allontanarsene; l'obbligo di non ricasare più tardi e di non uscire più presto di una determinata ora; l'obbligo di presentarsi periodicamente all'ufficio di polizia giudiziaria del luogo di dimora. Queste prescrizioni possono essere revocate o modificate con un'altra ordinanza.

L'ordinanza concernente la cauzione o la malleveria e quella che impone, modifica o revoca gli altri obblighi, anche se successive all'ordinanza che concede la libertà provvisoria, possono essere impugnate dal pubblico ministero a norma dell'articolo 280 ».

Art. 19.

L'articolo 284 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 284 - *Ammontare della cauzione o della malleveria.* — L'ammontare della cauzione o della malleveria deve essere fissato

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 18.

*Identico.*

Art. 19.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

in modo che possa costituire per l'imputato un efficace ritegno all'infrazione degli obblighi impostigli.

Se il giudice accerta l'impossibilità dell'imputato di prestare cauzione o malleveria e ritiene di poter concedere ugualmente la libertà provvisoria deve sempre imporre all'imputato uno o più degli obblighi di cui al secondo comma dell'articolo 282. Di questo provvedimento è data immediata comunicazione all'ufficio di polizia giudiziaria indicato nell'ordinanza, il quale ne vigila l'osservanza e fa rapporto al giudice di ogni infrazione ».

Art. 20.

All'ultimo comma dell'articolo 448 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Per i delitti previsti dagli articoli 416 del codice penale e per quelli indicati nell'articolo 165-ter del codice di procedura penale, il giudice, anche d'ufficio, può procedere all'esame dei testimoni ordinando che il procedimento si svolga a porte chiuse per il tempo necessario all'esame ».

Art. 21.

Al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71, recante nuove agevolazioni per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) accreditamento in conto corrente postale o bancario al nome del creditore ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 20.

*Identico.*

Art. 21.

*Identico.*